

I chiarimenti del Centro studi degli Agrotecnici a seguito di prassi distorte sul territorio

Contributo integrativo deducibile

Esborso alle casse professionali scontabile dall'Irpef

DI ANDREA BONGI

Il contributo integrativo versato alle casse professionali di appartenenza può essere deducibile dall'Irpef. Ciò avviene in tutte quelle ipotesi in cui il libero professionista non sia riuscito a recuperarlo tramite il riaddebito in fattura ai proprio clienti. Si tratta di situazioni quali, ad esempio, un volume di incassi su base annua inferiore a quello sul quale viene corrisposto il contributo integrativo minimale oppure quando il libero professionista versa volontariamente il contributo integrativo alla cassa previdenziale per ricongiungere periodi assicurativi pregressi (carriera universitaria, raggiungimento limiti annui ecc.). A chiarire, nello specifico, i casi in cui il contributo integrativo versato alle casse professionali di appartenenza si rende deducibile dall'imposta sui redditi, è la circolare prot. n. 2959/2015 del Centro studi del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

«Tale precisazione», si legge nel comunicato stampa che accompagna il documento, «si è resa necessaria per rispon-

dere ai ripetuti quesiti proposti da iscritti nell'Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, ma è ovviamente estensibile a tutti i liberi professionisti ordinistici che conseguono redditi di lavoro autonomo e in quanto tali risultano iscritti alle rispettive Casse professionali».

La questione non è di poco conto. Spesso, infatti, al momento della richiesta di esibizione dei documenti ex art. 36-ter da parte degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate, la deduzione della quota dei contributi integrativi versati nell'anno di riferimento alla cassa previdenziale di appartenenza è oggetto di diatribe e discussioni. Secondo gli uffici delle entrate questi versamenti di contributi, al contrario di quelli soggettivi, non sono mai deducibili perché devono essere riaddebitati in fattura ai clienti con percentuali che variano a seconda della professione esercitata. Essendo quindi riscossi a valle sulla base degli incassi conseguiti, tali contributi sono per così dire «rimborsati» e quindi non possono formare oggetto di deduzione nel quadro Rp del modello Unico.



Roberto Orlandi

Si tratta di un ragionamento che è vero in linea generale ma che crolla di fronte alle situazioni ben evidenziate all'interno della circolare predisposta dal Centro studi del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, alla questione relativa al contributo integrativo minimo. Questi contributi sono calcolati sulla base di un volume di compensi minimi e devono essere versati dal libero profes-

sionista indipendentemente dal raggiungimento o meno di tale ammontare di compensi incassati. Se nel corso dell'anno il professionista non è riuscito a raggiungere tale soglia sulla quale sono stati versati i contributi integrativi fissi è evidente che una parte di questi non è stata «rimborsata» tramite gli incassi delle parcelle. In questo caso è corretto quanto sostenuto dal Centro studi, ovvero il fatto che tale quota di contributo integrativo minimo è rimasto a carico del professionista e come tale, costituendo indubbiamente un versamento di contributi previdenziali di natura obbligatoria, può essere dedotto dal proprio reddito imponibile complessivo ai fini dell'Irpef. Ciò detto, il problema sarà quello di dimostrare all'ufficio la quota parte di contributo integrativo minimo versato dal professionista e rimasto a suo carico per effetto del conseguimento di compensi inferiori a quelli minimi previsti dalla sua cassa previdenziale di appartenenza. Ovvio che bisognerà documentare tale differenza con tanto di dimostrazione del volume annuo di compensi riscossi, dell'ammontare minimo degli stessi

sulla base del quale la cassa di appartenenza determina la quota minimale annua e così via.

Più semplice sarà, invece, la dimostrazione della deducibilità del contributo integrativo nel caso in cui lo stesso sia pagato per ricongiungere periodi pregressi quali gli anni di laurea e simili durante i quali, ovviamente, nessun recupero degli stessi potrà essere mai avvenuto. «Questa conclusione interpretativa», si legge a conclusione della nota, «trova conferma anche nella Risoluzione n. 25/E del 3 marzo 2011, con la quale l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito formulato da un ente di previdenza professionale, ha chiarito che se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, è possibile portarlo in deduzione al proprio reddito». Ed è proprio questa la leva interpretativa sulla base del quale verificare se, quando e in quale misura, il contributo integrativo versato dal professionista si renda deducibile dal reddito imponibile Irpef.